

News

16/07/2024 15:08

POLITICA

Pa, Consulta: urgente una riforma della responsabilità amministrativa degli enti

Non è incostituzionale la temporanea esclusione, sino al 31 dicembre 2024, della responsabilità amministrativa per colpa grave dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, introdotta dal legislatore per le sole condotte commissive. Il regime ordinario invece non potrà limitare al solo dolo la responsabilità amministrativa, per la quale, tuttavia, la corte auspica una riforma complessiva

Redazione Roma



Urge una riforma complessiva della **responsabilità amministrativa** degli enti pubblici da parte del legislatore. La temporanea esclusione, sino al 31 dicembre 2024, della responsabilità amministrativa per colpa grave dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della **Corte dei conti**, introdotta per le sole condotte commissive per consentire alle Pa di operare in tempi di emergenza **Covid**, e poi per consentire alle opere collegate al **Pnrr** di essere realizzate, non è incostituzionale. "Il regime ordinario invece non potrà limitare al solo dolo la responsabilità amministrativa, per la quale, tuttavia, la corte auspica una complessiva **riforma**". Lo ha affermato oggi la **Corte costituzionale**, con la sentenza n. 132, con cui sono state dichiarate in parte inammissibili e per la restante parte non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, sollevate dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania.

"La disposizione censurata, per come prorogata, prevede, sino al 31 dicembre 2024, per le condotte commissive degli agenti pubblici una temporanea limitazione della responsabilità amministrativa alle sole ipotesi dolose", si legge in unanimità della Consulta. "La Corte dei conti lamentava, in primo luogo, la violazione degli **artt. 3 e 97 Cost.**, perché tale limitazione della responsabilità si tradurrebbe in un non consentito allontanamento dal principio generale dell'imputabilità a titolo di **dolo o colpa grave**."

Nel respingere la questione, la Corte costituzionale ha rammentato che la **disciplina** della responsabilità amministrativa va inquadrata nella logica della ripartizione del rischio dell'attività tra l'apparato e l'agente pubblico, al fine di trovare un giusto punto di **equilibrio**. Per individuare quest'ultimo, il legislatore, nell'esercizio della **discrezionalità** ad esso spettante, deve tenere conto di due esigenze fondamentali: da un lato, quella di tenere ferma la **funzione** deterrente della **responsabilità**, al fine di scoraggiare i comportamenti dei funzionari che pregiudichino il buon andamento della **pubblica amministrazione** e gli interessi degli amministrati; dall'altro, quella di evitare che il rischio dell'attività amministrativa sia percepito dall'agente pubblico come talmente elevato da fungere da **disincentivo** all'azione, pregiudicando, anche in questo caso, il buon andamento. Nella ricerca di tale punto di equilibrio, non può prescindere dalla stretta correlazione che esiste tra il sistema della responsabilità amministrativa e il vigente modello di amministrazione".

Non è immaginabile una disciplina normativa che limiti la responsabilità amministrativa alla sola ipotesi del dolo, con esclusione della colpa grave

Ciò premesso in generale, la **Corte costituzionale** ha chiarito che, "a regime, non è immaginabile una disciplina normativa che **limiti** la responsabilità amministrativa alla sola ipotesi del dolo, con esclusione della colpa grave, perché in tal modo i **comportamenti** macroscopicamente **negligenti** non sarebbero scoraggiati e, pertanto, la funzione deterrente della responsabilità amministrativa ne sarebbe irrimediabilmente indebolita.

Tuttavia, una siffatta limitazione non potrebbe ritenersi **irragionevole** ove riguardi esclusivamente un **numero circoscritto** di agenti pubblici o specifiche attività amministrative, allorché esse presentino, per le loro caratteristiche intrinseche, un grado di rischio di danno talmente elevato da scoraggiare sistematicamente l'azione amministrativa.

Nemmeno – ed è questo il caso di specie – tale **limitazione** può considerarsi **irragionevole** ove si radichi nella particolarità di uno specifico contesto e sia volta ad assicurare la maggiore **efficacia** dell'attività amministrativa e, attraverso essa, la tutela di interessi di rilievo costituzionale, ed abbia carattere provvisorio".

La norma temporanea era stata varata per far fronte alla crisi economica generata dalla pandemia e, successivamente, per far decollare le opere del Pnrr

"La disposizione censurata", ricorda la Corte, "infatti, si giustificava in relazione al peculiarissimo contesto economico e sociale in cui l'**emergenza pandemica** da Covid-19 aveva determinato la prolungata **chiusura** delle attività produttive, con **danni** enormi per l'**economia nazionale** e ovvie ricadute negative sulla stessa coesione sociale e la tutela dei diritti e di interessi vitali per la società. Per superare la grave crisi e rimettere in movimento il motore dell'economia, il legislatore, non irragionevolmente, ha ritenuto **indispensabile** che l'amministrazione pubblica operasse **senza remore** e non fosse, al contrario, a causa della sua inerzia, un fattore di ostacolo alla ripresa economica. Le successive proroghe, invece, sono connesse all'inderogabile esigenza di garantire l'**attuazione del Pnrr** e la conseguente ripresa di un sentiero di crescita economica **sostenibile**, oltre che il superamento di alcuni divari economici, sociali e di genere.

La Corte costituzionale ha affermato che, nel valutare la **proporzionalità** dell'intervento legislativo, non può prescindere dal rilievo che la disposizione censurata origina da un **contesto eccezionale**, ha natura temporanea ed ha comunque un oggetto delimitato, riguardando solo le condotte commissive e non quelle "inerti" ed "omissive". Da ultimo, la Corte costituzionale, in vista dell'imminente scadenza temporale dell'ultima **proroga** della disposizione censurata, ha inteso **sollecitare il legislatore** al varo di una complessiva **riforma** della responsabilità amministrativa, al fine di ristabilire una **coerenza** tra la sua disciplina e le strutturali trasformazioni del modello di amministrazione e del contesto istituzionale, giuridico e sociale in cui essa opera".

ItaliaOggi copyright - 2024. Tutti i diritti riservati

Le informazioni sono fornite ad uso personale e puramente informativo. Ne è vietata la commercializzazione e redistribuzione con qualsiasi mezzo secondo i termini delle [condizioni generali di utilizzo](#) del sito e secondo le leggi sul diritto d'autore. Per utilizzi diversi da quelli qui previsti vi preghiamo di contattare mfhelp@class.it

[Stampa la pagina](#) 